

REGOLAMENTO (CE) N. 3548/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1993****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella
fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00 nonché delle

restituzioni alle esportazioni valide per questi stessi oli; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1994 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 82,58 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità,
- 43,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.